

CAMERA DEI DEPUTATI ^{2154-C}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: FERRARI MARTE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 27 febbraio 1985

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'8 maggio 1986 (Stampato n. 1225)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 13 maggio 1986*

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica di
San Marino e la Repubblica italiana aggiuntivo alla con-
venzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939,
firmato a San Marino il 26 gennaio 1984**

Presentata alla Presidenza il 3 novembre 1986

NOTA: La Commissione esteri ha esaminato il disegno di legge n. 2154/B nella seduta del 22 ottobre 1986, licenziandolo nel testo trasmesso dal Senato.

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge n. 2154, in merito alla ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato in essere dal 31 marzo 1939.

Tale normativa che prevedeva un versamento di un congruo contributo annuo detto « canone doganale » realizza il contenimento di interventi da parte della Repubblica di San Marino su diverse normative quali:

non aprire una casa da gioco;

adottare disposizioni finanziarie nazionali contrastanti alla nostra legislazione in materia;

installare o gestire sul proprio territorio o concedere autorizzazioni a governi esteri o società private di San Marino o straniere.

Il Senato ha modificato l'articolo 3 nella sua formulazione tecnica, e tale innovazione può essere accolta positivamente dalla Commissione e proposta favorevolmente all'Assemblea per rendere operante l'intesa che ha portato doverosamente a rivalutare il predetto « canone doganale » a favore della Repubblica di San Marino.

MARTE FERRARI, *Relatore.*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, firmato a San Marino il 26 gennaio 1984

ART 2

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'accordo stesso

ART 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9 000 milioni per l'anno 1984 e lire 4 500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando, per l'anno 1984, quanto a lire 4 500 milioni l'accantonamento specifico e quanto a lire 4 500 milioni parte dell'accantonamento « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice-pretore onorario » e, per gli anni 1985 e 1986, la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento specifico

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART 1

1 *Identico*

ART 2

1 *Identico*

ART 3

1 All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 18 000 milioni per il 1986 si provvede, quanto a lire 4 500 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento e, quanto a lire 13 500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 all'uopo utilizzando per lire 9 000 milioni parte dell'accantonamento preordinato per « Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori » e per lire 4 500 milioni lo specifico accantonamento. Alla spesa di lire annue 4 500 milioni relativa agli anni 1987 e 1988 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello specifico accantonamento iscritto al detto capitolo 6856

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. *Identico*.

ART. 4.

1. *Identico*.